



Circolare n. 797

Acconti IRPEF/IRES/IRAP - Acconto cedolare secca - Acconto IVIE e IVAFE - Acconto contributo previdenziale gestione separata INPS - Scadenza 30 novembre 2018

Il 30 novembre 2018 scade il termine per il versamento degli acconti delle imposte Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, Ivie, Ivafe e contributivi dovuti per l'anno 2018. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio. L'acconto è pari al 100% delle imposte dovute per l'anno precedente (95% per la cedolare secca), con facoltà di effettuare un acconto ridotto se si ritiene di conseguire per l'anno 2018 un reddito inferiore a quello conseguito nel 2017.

Acconti IRPEF, IRES, IRAP

Il 30 novembre 2018 scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l'undicesimo mese dell'esercizio stesso.

Acconto IRPEF ed IRES

➤ IRPEF

100% del rigo **RN34** Modello Redditi PF 2018, ovvero

100% del rigo **RN61**, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell'acconto;

100% del rigo **LM42** per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. "regime di vantaggio" ex L. 98/2011.

L'acconto risulta dovuto se l'importo indicato nei predetti righe è pari o superiore a € 52,00 e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018, se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
 - ✓ la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2018;
 - ✓ la seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2018.

➤ IRES

100% del rigo **RN17** Modello Redditi SC 2018

100% del rigo **RN28** Modello Redditi ENC 2018

L'acconto risulta dovuto se l'importo dell'imposta dovuta per l'anno 2017 indicata nei predetti righe è pari o superiore a € 21,00 e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018 (ovvero entro l'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare), se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
 - ✓ la prima, nella misura del 40%, entro il termine di versamento a saldo relativo alla dichiarazione relativa all'anno precedente;
 - ✓ la seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2018 (ovvero entro l'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare).

Società non operative o in perdita sistematica

Per le società non operative o in perdita sistematica è stata introdotta la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES. L'acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l'IRES e con le medesime modalità) del **100%** di quanto indicato al rigo **RQ62 colonna 9** del Modello Redditi SC 2018 - al netto degli importi indicati alle colonne 12 e 15 - se pari o superiore ad Euro 21,00.

Acconto IRAP

Il versamento dell'acconto IRAP deve essere effettuato secondo le modalità e negli stessi termini previsti per il versamento degli acconti delle imposte sui redditi.

➤ **Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati**

100% del rigo **IR21** Modello Irap 2018.

L'acconto è dovuto se l'importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00.

➤ **Soggetti IRES - Società di capitali, Enti commerciali e non, Amministrazioni ed Enti Pubblici**

100% del rigo **IR21** Modello Irap 2018.

L'acconto è dovuto se l'importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00.

Le Amministrazioni Pubbliche che determinano la base imponibile secondo il metodo "retributivo" di cui all'art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l'acconto mensilmente.

Obbligo di ricalcolo degli acconti

Le attuali disposizioni prevedono l'obbligo di ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:

- possesso di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni;
- esercenti impianti di carburanti;
- proroga di super e iper ammortamenti.

Disposizioni particolari

Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:

- presenza di ritenute scomutate per il periodo di imposta 2017 su interessi, premi ed altri frutti di cui all'art. 1 del D.Lgs 1/4/1996 n. 239 relativi a titoli di stato e obbligazioni di banche e società quotate;
- soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
- presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC).

Acconto cedolare secca

L'acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al **95%** dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2017 indicata al rigo **LC1**, col.5, del Modello Unico PF 2018.

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo **LC1**, colonna 5, è pari o superiore a € 52,00 e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018 se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
 - ✓ la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2018;
 - ✓ la seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2018.

Acconto IVIE e IVAFE

Il versamento dell'acconto delle imposte IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti) deve essere effettuato secondo le modalità e negli stessi termini previsti per il versamento degli acconti delle imposte sui redditi, e quindi entro il prossimo 30 novembre 2018.

L'acconto per l'anno 2018 risulta dovuto se l'importo indicato al rigo **RW7** colonna 1 (per l'IVIE) e al rigo **RW6** colonna 1 (per l'IVAFA) del quadro RW del modello Redditi 2018 è pari o superiore ad Euro 52,00. L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nei predetti righe e deve essere versato:

- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018 se l'importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
 - ✓ la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2018;
 - ✓ la seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2018.

Disposizioni comuni**Versamento della prima rata e maggiorazione.**

Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l'importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.

Riduzione dell'acconto.

E' possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto, se si ritiene di conseguire per il 2018 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2017, ovvero un' imposta dovuta per il 2018 inferiore a quella del 2017. Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/Irap risultasse poi che l'acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell'imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano la sanzione del 30% e gli interessi di mora.

Versamenti

I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 in via telematica.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.

Le somme dovute a titolo d'acconto nel mese di novembre non sono rateizzabili.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste	Servizi telematici banche/Poste	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione	Sì	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione	NO	NO	Sì

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche/Poste	Servizi telematici banche/Poste	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione	NO	Sì	Sì
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione	NO	NO	Sì
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione	NO	NO	Sì

Per le regole da seguire in caso di utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 di crediti si rinvia alla circolare Studio n. 788.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

E' possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l'imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull'imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Acconto del contributo previdenziale gestione separata Inps

I soli "professionisti" titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2018.

La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell'acconto del contributo; l'eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l'anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.

L'acconto, calcolato in base al reddito professionale dichiarato per l'anno 2017 e tenendo conto (cfr. circolare Studio n. 772) delle aliquote previste per l'anno 2018 è pari a:

- 25,72% per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva non assicurati presso altre forme previdenziali
- 24% per i lavoratori autonomi titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica

deve essere versato alle seguenti scadenze:

- ✓ entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, nella misura corrispondente al 40% dell'importo dovuto;
- ✓ entro il 30 novembre di ciascun anno nella misura corrispondente al 40% dell'importo dovuto.

Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2018 in € 101.427,00.

Acconto del contributo previdenziale dovuto da artigiani e commercianti

Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'INPS devono versare entro il 30 novembre 2018 il secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2018, sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Modalità di versamento

Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

STUDIO PENTA